

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 673 del 11 MAG. 2022

Oggetto: Rimborso spese legali, in favore del Dott. S.G. in relazione al procedimento penale del Tribunale di Catania definito con sentenza del 06/05/2021 divenuta irrevocabile -74/2021-

Proposta N° 564 del 10 MAG. 2022

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

L'Istruttore
Dott. Ennio Romano

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Avvocato
Avv. Carmelo F.A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2022 Conto 40001100020 Importo € 10.860.23 Aut. 111

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 19471 del 04/11/2021, il dott. S.G. ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale nel quale è stato coinvolto, in qualità di legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Catania n. 4383/2017 R.G.N.R. 6620/2018 RG GIP;

Che, con sentenza n. 201 del 21.05.2021, il Tribunale di Catania, emessa in esito al suddetto procedimento giudiziario, ha assolto il dott. S.G. *“dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste”*;

Che il rapporto di lavoro dei Direttori Generali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del d. lgs 30.12.1992, n. 502 è disciplinato da un contratto di diritto privato i cui contenuti economici sono disciplinati dal d.p.c.m. 19.7.1995 n. 502 ed il cui articolo 1 richiama espressamente l'articolo 2222 del codice civile per quanto riguarda il contenuto del contratto, per gli aspetti non disciplinati dalle norme e dagli atti di programmazione regionale;

Che, pur non essendo presente un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda, la giurisprudenza della V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, (orientamento ripreso anche dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Parere, 21/03/2012, n. 86) ritiene che, in tali fattispecie, sia applicabile, in via analogica, una norma di carattere generale alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile;

Che, in considerazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, le spese sono state sostenute a causa dell'incarico, in quanto gli atti posti in essere dal Direttore Generale si sono resi necessari al perseguimento dello scopo previsto dalla legge che disciplina in capo a ciascun datore di lavoro la procedura di conferimento dell'incarico professionale ed i principi generali per l'affidamento avente le finalità di perseguire la tutela della pubblica amministrazione;

Che la refusione delle spese legali sostenute dal Direttore Generale è ammissibile se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;

Che le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito;

Che tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente, sia in definitiva imputabile all'ente stesso e non sussista alcun conflitto d'interessi;

Che sulla scorta dell'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e

non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio;

Che le argomentazioni addotte dal Tribunale, per pronunciare l'assoluzione del Direttore Generale, hanno condotto il Giudice ad affermare che *"...nel caso di specie il conferimento dell'incarico, preceduto da idonea procedura che ha garantito la pubblicità e motivato sulla base delle linee guida in materia che esprimevano la necessità per la struttura pubblica di dotarsi di in base alla normativa di cui al, non integri il delitto contestato trattandosi di un incarico fiduciario rispetto al quale non operavano limiti relativamente all'iniziale periodo temporale di durata dello stesso."*

Che, pertanto, sulla scorta di una valutazione ex post non sussiste alcun conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore a conclusione del procedimento penale definito con l'assoluzione con formula piena (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. n.15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02).

Che, conseguentemente, non sussiste il conflitto d'interessi ostativo al rimborso in quanto *"...le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d'interessi..."* (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 158/2017/VSGO).

Che, comunque, pur non essendo il Direttore generale un dipendente in senso stretto dell'Azienda Garibaldi, è, comunque, incardinato alla stessa quale professionista chiamato a svolgere una funzione pubblica, attraverso lo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente;

Che l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, dispone: *"Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità"*.

Che la citata norma, con successivo intervento normativo della l.r. 23.12.2000, n. 30 art. 24 è stata interpretata *"... nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità"*.

Che per la giurisprudenza contabile il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa appare volto a proteggere, non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della p.a. per la quale quel soggetto agisce. Ed in particolare *"il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso con l'espletamento del servizio, deriva dal principio per il*

quale”, sia nei rapporti privati che pubblici, “chi agisce per un interesse altrui (...) deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute sia dai danni subiti per la fedele esecuzione dei suoi compiti”.

Atteso che, il Dott. G.S., in conseguenza dell’esito favore del giudizio, con nota del 05/05/2022, assunta al numero 8429 del protocollo generale, ha trasmesso la parcella n. 1/28 del 03/05/2022 per il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nel procedimento 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, emessa dal suo difensore Prof. Avvocato Giovanni Grasso, per un totale di € 10.860,23 (compresi oneri accessori);

Atteso che non sussiste alcun conflitto di interessi con l’Azienda in merito alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dott. G.S., in quanto la sentenza resa nel Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP del Tribunale di Catania n 201 del 21.05.2021, divenuta irrevocabile, ha assolto il dott. S.G. *“dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste”*;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal Direttore Generale pro tempore G.S. in quanto è stato coinvolto nel procedimento penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, per i fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell’Ente e con sentenza irrevocabile n 201 del 21.05.2021 del Tribunale di Catania è stato assolto *“dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste”*;

Ritenuto che, la fattura n. 1/28 del 03/05/2022 emessa dal legale del dr. G.S. per le attività difensive svolte nel Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, è stata redatta ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento della fattura n. 1/28 del 03/05/2022 emessa dal legale che ha assistito il dott. G.S. innanzi al Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP per la spesa di €10.860,23 (compresi oneri accessori), da imputare sul conto economico 40001100020 dell’esercizio 2022;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Rimborsare le spese legali sostenute dal Direttore Generale pro tempore G.S. in quanto è stato coinvolto nel procedimento penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, per i fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell’Ente e con sentenza irrevocabile n 201 del 21.05.2021 del Tribunale di Catania è stato assolto *“dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste”*;

Dare atto che la fattura n. 1/28 del 03/05/2022 emessa dal legale del dr. G.S. per le attività difensive svolte nel Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, è stata redatta ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al rimborso della fattura n. 1/28 del 03/05/2022 emessa dal legale che ha assistito il dott. G.S. innanzi al Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018

rg. GIP per la spesa di €10.860,23 (compresi oneri accessori), da imputare sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2022;

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Rimborsare le spese legali sostenute dal Direttore Generale pro tempore G.S. in quanto è stato coinvolto nel procedimento penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, per i fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente e con sentenza irrevocabile n 201 del 21.05.2021 del Tribunale di Catania è stato assolto "dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste";

Dare atto che la fattura n. 1/28 del 03/05/2022 emessa dal legale del dr. G.S. per le attività difensive svolte nel Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP, è stata redatta ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al rimborso della fattura n. 1/28 del 03/05/2022 emessa dal legale che ha assistito il dott. G.S. innanzi al Proc. Penale 4383/17 RGNR 6620/2018 rg. GIP per la spesa di €10.860,23 (compresi oneri accessori), da imputare sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2022;

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale

(dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

dott.ssa Maria Antonietta L. Falzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☐ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
